



AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI – LOTTO 3 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – CIG 9366516585

Sommario

DEFINIZIONI	3
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	5
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI.....	6
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO	6
ART. 4 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	6
ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	6
ART. 6 - COMUNICAZIONI	7
ART. 7 - ONERI FISCALI	7
ART. 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.	7
ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	7
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO, DURATA, PROROGA E RECESSO	7
ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO	8
ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO	9
ART. 14 - GESTIONE DEI SINISTRI	9
ART. 15 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO	10
ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI.....	10
ART. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE	11
ART. 18 - SITUAZIONE SINISTRI	11
ART. 19 - MODALITÀ PER LA GESTIONE DELLA PRATICA ASSICURATIVA.....	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C.T./R.C.O.....	11
ART. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	11
ART. 21 - MASSIMALE	13
ART. 22 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	14
RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.....	15
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	16
ART. 23 - PERSONE CONSIDERATE TERZE	16
ART. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE	16
ART. 25 - DIRITTO DI RIVALSA	17
ART. 26 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI NON INAIL	17
ART. 27 - PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA	17
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE.....	19
ART. 28 - OPERE DI ASSISTENZA SOCIALE.....	19
ART. 29 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	20
ART. 30 - COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE.....	20
ART. 31 - MAGAZZINI, UFFICI E DEPOSITI	20





ART. 32 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E DALLA CONDUZIONE DI FABBRICATI	21
ART. 33 - LAVORI EFFETTUATI DA TERZI PER CONTO DEL CONTRAENTE	21
ART. 34 - DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI.....	21
ART. 35 - COMMITTENZA AUTO	22
ART. 36 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	22
ART. 37 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	22
ART. 38 - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATE, RIMORCHiate ECC.	22
ART. 39 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA	23
ART. 40 - GESTIONE DELLE FRANCHIGIE/SCOPERTI	23





Definizioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione: la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Il Contraente, amministratori, dirigenti e dipendenti tutti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta tale qualifica nel presente testo contrattuale o per la quale la legge od altra disposizione obbligatoria anche di natura convenzionale imponga al Contraente l'obbligo di assicurazione.

Società: la Compagnia assicuratrice.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il fatto dannoso.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali

Scoperto: parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.





Retribuzioni: mercedi, stipendi, ed in genere tutto quanto corrisposto a titolo di compenso a prestatori di lavoro dipendenti e para subordinati.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale: massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Retribuzione annua lorda: ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti assicurati presso l'Inail e quelli non Inail effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.





Premessa

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione, con la presente polizza garantisce l'assicurato per tutte le attività e competenze statutarie previste ed alla stessa attribuite *ope legis*. Resta convenuto fra le parti che, qualora la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. fosse chiamata a rispondere di danni quale civilmente responsabile ai sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia sia per i rischi descritti che per quelli che emergeranno successivamente alla stipula della presente polizza, anche se non descritti.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, così come previsto dagli articoli 1892-1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatto altrui.





Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, la stipulazione di altre polizze per gli stessi rischi entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

La Società, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. Se il Contraente dolosamente omette di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, il diritto all'indennizzo decade.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno, ai sensi dell'art. 1910 CC, il nome degli altri.

Art. 3 - Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni diminuzione del rischio.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 C.C., rinunciando al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.





Art. 6 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società, o all'agenzia o al broker a cui viene assegnata la gestione della polizza da parte della Società aggiudicatrice, potranno essere eseguite a mezzo fax o anche a mezzo posta elettronica.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Controversie e foro competente.

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Aosta.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme della legge italiana in particolare quella in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi e la normativa in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e delle Società partecipate.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per il Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio, durata, proroga e recesso

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2022.

Il pagamento del premio è dovuto alla Società in via anticipata e potrà essere versato entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto per la prima annualità ed entro 40 gg. dalla relativa data di scadenza per le annualità successive.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, entro i suddetti termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).





La garanzia del contratto cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/12/2025.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agencia o alla società di brokeraggio alla quale è assegnata la gestione della polizza.

La presente assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza, senza l'obbligo di disdetta.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società si impegna a differire la garanzia assicurativa, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto assicurativo, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

E' fatta salva la facoltà delle Parti (Contraente e Società) di recedere dal contratto con preavviso, mediante raccomandata A.R., di almeno 120 giorni dalla data di scadenza annuale della polizza.

Art. 12 - Regolazione del premio

Il premio annuo di polizza è convenuto sulla base di elementi variabili di rischio. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, in funzione del parametro preso come base per il conteggio del premio (retribuzioni annue corrisposte a personale del Contraente).

L'ammontare preventivato delle retribuzioni lorde, ai fini del calcolo del premio dovuto alla Società, è di euro 9.000.000,00 (retribuzioni erogate nel 2021 al personale del Contraente).

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La regolazione del premio, qualora attiva per la Società, dovrà essere versata dal Contraente entro 60 gg. dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società. Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Società potrà esercitare nei confronti del Contraente il diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati ai quali la regolazione del premio si riferisce.





Nel caso in cui la regolazione effettuata alla fine dell'annualità assicurativa dia luogo a un premio inferiore a quello anticipato, dovrà essere restituita al Contraente entro 60 giorni dalla comunicazione dei dati oggetto della regolazione premio.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 13 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando il competente Ufficio ne è venuto a conoscenza.

Art. 14 - Gestione dei sinistri

Al ricevimento della denuncia di sinistro da parte del Contraente/Assicurato, la Società provvede a richiedere all'Ufficio competente la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro e cioè:

1. dichiarazione del danneggiato attestante il verificarsi dell'evento dannoso;
2. eventuali copie di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità;
3. eventuali ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all'evento dannoso;
4. ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro.

All'apertura della pratica assicurativa, l'agenzia/società incaricata della gestione della pratica dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio competente del Contraente l'avvenuta apertura del fascicolo assicurativo, il numero del sinistro e l'ufficio liquidativo e nominativo del liquidatore a cui è assegnata la gestione del fascicolo assicurativo.

Gli scoperti e le franchigie previste non saranno opponibili in ogni caso al terzo danneggiato.





Entro 60 giorni dall'avvenuta definizione della procedura, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo al Contraente/Assicurato o al Terzo.

Nel caso in cui il sinistro sia respinto dalla Compagnia di assicurazione, la comunicazione al danneggiato, corredata da una adeguata motivazione in merito al respingimento, dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Contraente di polizza.

Qualora a seguito di un sinistro si pervenga ad una citazione in giudizio del Contraente, debitamente comunicata alla Società, tramite trasmissione dei relativi atti, è necessario che la Società esprima al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla data dell'udienza, la propria volontà di resistere in giudizio e la designazione del legale all'uopo prescelto.

Art. 15 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata ed A.R. In tale caso, le Parti saranno comunque tenute all'adempimento delle norme contenute nell'art. 12 riguardanti le modalità per la regolazione del premio e la Società è tenuta a rimborsare il rateo di premio relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta inteso tra le Parti che i sinistri occorsi nel periodo di preavviso di cui al comma 1 s'intendono regolarmente in garanzia.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando - ove occorra - legali e/o tecnici (consulenti/periti), ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso con l'assenso del medesimo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta per il danneggiamento superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto (1/4) del massimale di cui sopra.





La Società non riconosce le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici (consulenti/periti) che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e di spese di giustizia penale.

La Società s'impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali richiesti dal Contraente e ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 17 - Estensione territoriale

Ovunque.

Art. 18 - Situazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, la situazione riepilogativa analitica dei sinistri denunciati nel periodo considerato, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi.

Art. 19 - Modalità per la gestione della pratica assicurativa

Le comunicazioni di definizione del sinistro inoltrate ai danneggiati devono essere trasmesse per conoscenza al Contraente della polizza.

Norme che regolano l'assicurazione della R.C.T./R.C.O.

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, garantisce la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per tutte le attività previste dallo Statuto societario, dalle successive integrazioni, modificazioni e attuazioni, dalla normativa comunitaria, statale e regionale nulla escluso né eccettuato.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è estesa alle attività svolte dall'assicurato partecipando a Enti, Società o consorzi e/o avvalendosi di Terzi (persone fisiche o giuridiche) o appaltatori o subappaltatori.





Risultano in garanzia tutte le ulteriori attività esplicitate dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. e quelle svolte da Terzi per conto della stessa.

a) Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione è, altresì, prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi amministratori e/o rappresentanti, dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato il Contraente debba rispondere a termini dell'art. 2049 c.c.

La garanzia è operante per coloro che svolgono attività o rivestono funzioni, temporanee od occasionali, indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, per conto del Contraente, tutti di seguito definiti assicurati, a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell'organizzazione del Contraente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m. ed i. e del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato d.lgs. 38/2000 incaricati di svolgere le attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere". La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL, a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno all'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL, e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;





2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del d.lgs. 38/2000 e o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs 38/2000 e debitamente approvata.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 2.500,00 duemilacinquecento/00) per ogni lavoratore infortunato.

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, se ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Resta inteso che ove sia stata richiesta rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto sia stato liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato. Quanto suddetto è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 o da qualsiasi altro Ente.

Art. 21 - Massimale

- a) Responsabilità civile terzi euro 7.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- euro 5.000.000,00 per ogni persona;
 - euro 5.000.000,00 per danni a cose/animali.
- b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro euro 7.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- euro 5.000.000,00 per persona.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Compagnia di assicurazione non potrà essere superiore ad euro 7.500.000,00.



**Art. 22 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Infortuni RCO (art. 20 lettera b2)		euro 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato
Malattie professionali RCO (art. 28 lettera i)	euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	euro 2.500,00 per ogni lavoratore
Organizzazione e partecipazione a convegni (art. 28 lettera e)	solo per danni ai locali euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	euro 500,00
Inquinamento accidentale (art. 28 lettera f)	euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto 10% minimo euro 2.500,00 per sinistro
Opere di assistenza sociale (art. 29)	euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	euro 500,00 per sinistro
Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute (art. 31)	euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	euro 500,00 per sinistro
Fabbricati e custodia del territorio in genere (art. 33)		euro 500,00 per sinistro
Danni a veicoli di dipendenti e di terzi (art. 35)		euro 500,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto (art. 36)		euro 500,00 per sinistro
Danni da interruzione di attività (art. 37)	euro 1.000.000,00 per sinistri e anno assicurativo	scoperto 10% minimo euro 2.500,00 per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico (art. 38)		euro 500,00 per veicolo danneggiato
Cose di Terzi trasportate, sollevate, ecc. (art. 39)		euro 500,00 per sinistro
Ogni evento che non rientra nelle casistiche precedenti		euro 2.000,00 per sinistro





Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T./R.C.O.

L'assicurazione, ove non espressamente riportato in polizza, non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono lavori, fatto salvo quanto previsto all'art. 34 "Lavori effettuati da terzi per conto del Contraente";
- d) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e dalla responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei dipendenti di armi e relativo munizionamento;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dell'amianto;
- i) da campi elettromagnetici;
- j) dei danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, terrorismo, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- k) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati





parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- m) nonché gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- n) cagionati a terzi, in conseguenza della violazione della Privacy (GDPR UE n. 2016/679), dei dati e della violazione del sistema informatico.

Condizioni particolari di assicurazione

Alcune garanzie espressamente escluse all'art. 23, risultano ricomprese dalla copertura prestata dalla presente polizza dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 23 - Persone considerate terze

Si conviene fra le Parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'assicurato (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. Si precisa comunque che detti dipendenti e gli Amministratori sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente/Assicurato.

Art. 24 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale del legale rappresentante, di Amministratori e Rappresentanti della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;





- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del d.lgs. 38/2000 e limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Tale garanzia comprende anche la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti con funzione di Datore di lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti, per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

La garanzia è estesa, inoltre, alla responsabilità civile personale derivante ai dipendenti, per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il d.lgs 81/2008 e della l.r. 12/1996, se del caso la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 25 - Diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia alla facoltà concessale dall'art. 1916 c.c., nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere l'assicurato o il contraente di polizza o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.

La garanzia vale per le condizioni tutte di polizza.

Art. 26 - Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 38/2000 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 27 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:





- a) **Esposizioni in genere.** Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- b) **Distributori automatici di bevande e simili.** Proprietà e gestione, nell'ambito della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., di distributori automatici di bevande e simili;
- c) **Trasporto e consegna merci.** Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- d) **Addetti alla gestione delle emergenze.** Attività di gestione delle emergenze messa in atto da dipendenti dell'Assicurato, consistente nella prevenzione ed estinzione incendi e nel primo soccorso;
- e) **Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, concorsi e altre attività.** Visite e corsi d'istruzione che si svolgono all'interno dei locali della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, cerimonie, manifestazioni, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali i terzi siano organizzatori. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento";
- f) **Inquinamento accidentale.** La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22;
- g) **Responsabilità civile per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori.** La garanzia è operante per la responsabilità civile personale del preposto, del responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi della legge (D.lgs 81/2008), e per la responsabilità civile derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della legge per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;
- h) **Telelavoro.** La garanzia è rivolta alla copertura per i danni a cose o persone, compresi i familiari dei dipendenti, dall'uso delle attrezzature telematiche concesse in dotazione ai dipendenti stessi;
- i) **Malattie professionali.** L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, purché manifestatesi entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia dalla data di cessazione del





rapporto di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data successiva a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- j) **Esonero denuncia posizione INAIL.** L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'Inail, fermo restando l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate;
- k) **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.** Ai fini della garanzia R.C.O., l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;

Condizioni aggiuntive di assicurazione

Alcune garanzie espressamente escluse all'art. 23, risultano ricomprese dalla copertura prestata dalla presente polizza dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 28 - Opere di assistenza sociale

La garanzia comprende altresì le opere di assistentato a minori e a persone diversamente abili, per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente sul Contraente per danni subiti dalle persone assistite, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Contraente/Assicurato; pertanto, la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti





delle persone preposte. Inoltre i minori e le persone diversamente abili sono considerati terzi anche fra di loro; la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri educativi assistenziali e nelle istituzioni scolastiche.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 29 - Attività complementari

La garanzia comprende altresì l'erogazione, da parte della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- persone con rapporto negoziale, incarichi occasionali vari, convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico-sanitarie e di assistenza sociale.

Art. 30 - Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

Si conviene tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività, ed esclusi i danni causati da furto.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 31 - Magazzini, uffici e depositi

La presente assicurazione opera anche per l'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività descritta in polizza.





Art. 32 - Responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati, pertinenze, dipendenze, (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.), comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato.

Art. 33 - Lavori effettuati da terzi per conto del Contraente

Nell'ambito delle attività, lavori e/o prestazioni concesse in appalto o sub-appalto ad altre imprese e/o persone, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone – la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- l'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e i loro dipendenti e/o altri soggetti sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

Art. 34 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli alle cose in essi contenute. Risultano, inoltre, compresi i danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione lavori.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".





Art. 35 - Committenza auto

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motoveicoli, biciclette, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 36 - Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 37 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni arrecati a qualsiasi mezzo di trasporto, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 38 - Danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate ecc.

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.





Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti all'articolo 22 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

Art. 39 - Somministrazione di farmaci a scuola

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/assicurato derivante dalla somministrazione di farmaci a scuola, prescritti e somministrati nelle modalità e nei tempi previsti dal protocollo Usl Valle d'Aosta e Sovrintendenza agli studi, tenendo conto che la somministrazione debba avvenire sulle basi di una certificazione medica, emessa su richiesta del genitore, che ne certifica l'assoluta necessità, l'indifferibilità dall'orario scolastico, la non discrezionalità da parte del somministratore, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco, nonché la fattibilità da parte di personale non sanitario.

Art. 40 - Gestione delle franchigie/scoperti

Si dà atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Con cadenza semestrale, il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento delle franchigie contrattuali, anticipate dalla Società, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento contenente:

- data del sinistro;
- nominativo controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.



Società di Servizi
Société de Services



Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a
Société de Services Vallée d'Aoste S.p.a.

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte
della Regione Autonoma Valle d'Aosta

C.F. e PIVA 01156380071

Numero REA: AO-72051

Socio Unico
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Capitale sociale i.v. € 950.000,00

Qualora il contratto dovesse essere disdettato per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

